ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE

# Art. 1 (Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza)

ALLEGATO G ASSISTENZA PROGRAMMATA DOMICILIARE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI NON AMBULABILI. Art. 1. Prestazioni domiciliari 1. L'assistenza domiciliare programmata di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), e' svolta assicurando, al domicilio personale del non ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o quindicinale o mensile del medico in relazione alle eventuali esigenze del paziente per: monitoraggio dello stato di salute dell'assistito; controllo sulle condizioni igieniche e sul conforto ambientale e suggerimenti allo stesso e ai familiari; indicazione al personale infermieristico per la effettuazione delle terapie, da annotare sul diario clinico; indicazioni ai familiari, o al personale addetto all'assistenza diurna, con riguardo alle peculiarita' fisiche e psichiche del singolo paziente; indicazioni circa il trattamento dietetico, da annotare sulla scheda degli accessi fornita dalla U.S.L.; collaborazione con il personale dei servizi sociali della Unita' sanitaria locale per le necessita' del soggetto nei rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno; predisposizione e attivazione di "programmi individuali" con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica; attivazione degli interventi riabilitativi; tenuta al domicilio di un'apposita scheda degli accessi fornita dalla U.S.L. sulla quale sono annotate le eventuali considerazioni cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite specialistiche, le prestazioni di particolare impegno professionale, le indicazioni del consulente specialista e quant'altro ritenuto utile e opportuno.

Testo mai entrato in vigore: il 22 novembre 1990 è stato sostituito lo stesso giorno · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314 |

| | |
|---|---|
| Partizione | Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1990 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-314-1990/accordo-collettivo-nazionale-medici-di-medicina-generale-all-art-1/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it